# Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

**INFORMAZIONI DI SINTESI**

| | |
|---|---|
| Oggetto dell'affidamento | Servizio di raccolta e spazzamento rifiuti urbani e assimilati |
| Ente affidante | Comune di Montalto Uffugo nelle more dell'attuazione della LR 14/2014 e della definizione dell'Ente d'Ambito |
| Tipo di affidamento | Appalto |
| Modalità di affidamento | Affidamento tramite gara |
| Durata del contratto | Cinque anni |
| Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo | Nuovo affidamento |
| Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare | Comune di Montalto Uffugo |

**SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE**

| | |
|---|---|
| Nominativo | Geom. Claudio Spizziri |
| Ente di riferimento | Comune di Montalto Uffugo |
| Area/servizio | Responsabile servizio Ambiente |
| Telefono | |
| Email | |
| Data di redazione | 31/03/2017 |

**SEZIONE A**
**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Il settore dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai servizi di "rilevanza economica", è stato nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa che, in difetto di una mirata azione di coordinamento, ha prodotto nel tempo una confusa ed a volte contraddittoria stratificazione di norme. Dopo le sentenze n. 24/2011 e n. 199/2012 della Corte Costituzionale, il riferimento generale risulta costituito dalla disciplina e giurisprudenza europea (direttamente applicabile), nonché dalle norme settoriali attualmente in vigore. In tale nuovo contesto normativo si inserisce la presente relazione, introdotta con l'art. 34, commi 20 e ss., D.L. 179 del 18 ottobre 2012, all'interno della quale il soggetto affidante è chiamato ad indicare le ragioni sottese alla scelta di una determinata forma di affidamento, nonché a dimostrare il rispetto della normativa comunitaria: "20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. 21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al Comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013." Per una corretta attuazione del disposto di cui al citato art. 34, risulta opportuno, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Contesto comunitario

In tema di Servizi di interesse economico generale (SIEG), l'art. 36 della Carta di Nizza introduce il principio del libero accesso agli stessi disponendo che: "Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati." L'art. 14 TFUE definisce i SIEG quali "valori comuni" dell'Unione in riferimento al loro ruolo "di promozione della coesione sociale e territoriale", e prevede che l'Unione e gli Stati membri, secondo i rispettivi poteri e le rispettive competenze, "provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti…". L'art. 106 TFUE disciplina gli "obblighi di servizio pubblico", prevedendo che anche alle imprese pubbliche siano applicate le regole sulla concorrenza, purché esse non ostino all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. L'articolo 106, paragrafo 2, prevede, dunque, un'eccezione alle norme sulla concorrenza contenute nel trattato, a condizione che:

a) vi sia un atto d'incarico mediante il quale lo Stato conferisce ad un'impresa la responsabilità dell'esecuzione di un determinato compito;

b) il conferimento dell'incarico deve essere relativo ad un servizio d'interesse economico generale;

c) l'eccezione deve essere necessaria per l'esecuzione dei compiti assegnati e proporzionale a tale scopo («requisito della necessità»);

d) lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. L'art. 106 TFUE va poi letto in combinato con il successivo art. 107 TFUE ai sensi del quale, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti di stato, sotto qualsiasi forma concessi che favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Sempre in tema di norme specifiche, il protocollo n. 26 al Trattato di Lisbona prevede che l'Unione adotti le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno, conformemente alle disposizioni pertinenti dei trattati. Detto protocollo inoltre valorizza: 1. il principio di sussidiarietà riconoscendo l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di individuare, disciplinare e organizzare SIEG il più vicino possibile alle esigenze degli utilizzatori;

2. la diversità tra i vari SIEG e le differenze delle esigenze e delle preferenze degli utenti, che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse e da peculiarità socioculturali delle collettività di riferimento;

3. un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

Contesto nazionale

L'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 138/2011 dispone l'obbligo in capo alle regioni, a tutela della concorrenza e dell'ambiente, di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Precisa che, le regioni, possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base a principi di

proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. Il successivo comma 1 bis stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del suddetto articolo. Per quanto riguarda la scelta della modalità di affidamento, l'ordinamento interno, se pur indirizza la scelta con meccanismi premiali verso l'apertura al mercato, non indica un modello preferibile – ossia non predilige né l'in house, né la piena espansione della concorrenza nel mercato e per il mercato e neppure il partenariato pubblicoprivato – ma rinvia alla scelta concreta del singolo ente affidante. L'affidamento diretto in house a società partecipate da enti pubblici è, comunque, una delle ordinarie modalità di gestione dei SPL consentita, purché ne ricorrano i presupposti giuridici. A fronte della citata possibilità di scelta tra i diversi modelli gestionali da parte della pubblica amministrazione, l'opzione tra modello in house e ricorso al mercato, deve basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione.

Il D.L. 179/2012 è intervenuto sulla specifica questione disciplinando l'istituto della relazione a motivazione dei presupposti della scelta di un modello di gestione distinto dalla procedura di evidenza pubblica, prevedendo che (art. 34 Comma 20 del D.L. 179/2012) detta scelta debba avvenire in base ai principi di parità tra gli operatori, di economicità della gestione e di adeguata informazione alla collettività di riferimento. L'obiettivo della relazione è, dunque, quello di esternare le ragioni della scelta concretamente operata dall'Ente, nonché la sussistenza delle condizioni giuridiche necessarie a supportarne la legittimità; il tutto al fine di favorire obiettivi di trasparenza dell'azione amministrativa, di vagliarne e valutarne la validità e legittimità delle scelte operate. Sotto il profilo della disciplina sostanziale, poi, la relazione dovrà definire "obblighi di servizio pubblico e servizio universale" nonché le relative compensazioni economiche. In aggiunta a quanto riportato, il quadro normativo di riferimento individua altri limiti e vincoli dei quali occorrerà dare conto ai fini della giustificazione della scelta del modello operativo, tanto più se di natura societaria, con particolare riferimento al modello gestionale e al perimetro settoriale dei servizi erogati. Nello specifico, per quanto concerne il modello di gestione dell'affidamento in house a società partecipate, occorre tenere conto dell'art. 13 del D.L. n. 223 del 04/07/2006 che introduce i due principi rispettivamente: di esclusività della prestazione in favore degli enti partecipanti (divieto dell'operatività extra moenia) per le società che forniscono beni e servizi strumentali alla pubblica amministrazione (con esclusione delle società che erogano le funzioni di stazione unica appaltante, nonché che erogano servizi pubblici locali) e di esclusività dell'oggetto sociale (cd "esclusività oggettiva"). Dal divieto di cui al comma 1 dell'art. 13 (ma non anche dall'obbligo di esclusività dell'oggetto sociale di cui al comma 2) sono escluse, come detto, le società che erogano servizi pubblici locali. Resta, tuttavia, fermo che dette società, ove preposte all'erogazione di servizi pubblici come consentito, tuttavia, non debbono in alcun modo essere affidatarie di servizi strumentali nel senso specificato sopra a meno che, come recentemente affermato dalla giurisprudenza: "svolgano di fatto e residualmente attività strumentali, come fase del processo di produzione di servizi di interesse generale cui sono preordinate. Per tali società, infatti, non si può affermare sussista una violazione del decreto Bersani, in quanto l'oggetto sociale rimane omogeneo e non qualificabile attività strumentale. Solo in questo caso di può parlare di "prevalenza" non incompatibile con la prescrizione di esclusività di cui al comma 2, dell'art. 13, del Decreto Bersani e, al contempo, rilevante ai fini dell'esclusione di cui al comma 3, dell'art. 4 della Spending Review". D'altra parte ciò che la disciplina in esame vuole evitare è che la società che eroghi servizi pubblici possa svolgere anche attività d'impresa godendo dei benefici che le derivano dall'essere anche pubblica amministrazione, al fine di evitare pericolose distorsioni del regime concorrenziale. Il quadro normativo è completato dall'art. 3 comma 27 L. n. 244/2007, dall'art. 4 D.L. 95/2012 e dall'art. 14 (in particolare commi 27 ss.) del D.L. 31-5-2010 n. 78.

L'art. 3, comma 27 L. n. 244/2007 prevede un divieto speculare a quello di cui all'art. 13, in quanto rivolto direttamente alle amministrazioni (e non agli organismi societari) alle quali è precluso di costituire società aventi per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al proseguimento delle proprie finalità istituzionali. Inoltre la Corte Costituzionale con sentenza 4 maggio 2009, n. 148 ha evidenziato che, con la previsione in parola: da un lato, il legislatore ha mirato a rafforzare la distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica (posta in essere da società che operano per una pubblica amministrazione) ed attività di impresa di enti pubblici; dall'altro, ad evitare che quest'ultima possa essere svolta beneficiando dei privilegi dei quali un soggetto può godere in quanto pubblica amministrazione. L'art. 14 del D.L. 78/2010 prevede, a sua volta alcuni obblighi di detenzione di partecipazioni azionarie e dismissione delle partecipazioni in essere (per comuni con meno di 30.000 abitanti) ovvero limita la partecipazione ad una sola società (per i comuni con un numero di abitanti compreso fra 30.000 e 50.000). L'art. 4 del D.L. 95/2012 (essenzialmente supportato da ragioni di risparmio di spesa), a sua volta, prevede: a) l'obbligo di scioglimento e/o di dismissione delle partecipazioni azionarie per le società controllate che abbiano conseguito – per l'anno 2011 – un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato; b) l'esclusione degli obblighi di cui alla lett a) alle società che svolgono servizi di interesse generale; c) l'esclusione degli obblighi di cui alla lett a) alle società di produzione di beni e servizi strumentali qualora per le loro caratteristiche e peculiarità territoriali non sia possibile il ricorso al mercato e sia effettuata l'analisi di mercato che

attesti l'impossibilità del ricorso al mercato. Chiaramente le società strumentali in questione dovranno essere in regola con le condizioni di esclusività di cui al citato art. 13 D.L. 223/2006 riportate al punto 2, lett b).
In questo contesto si deve, altresì considerare che ai sensi dell'art. 6, comma 19 del D.L. 78/2010, gli enti locali non possono operare aumenti di capitale delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Tuttavia la norma citata consente "i trasferimenti di cui al primo periodo" a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti.
Contesto regionale
La LR Calabria del 11/08/2014 n.14 disciplina in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse in armonia al Piano regionale dei rifiuti e alle connesse linee guida, nei quali sono definite le funzioni della Giunta regionale e degli altri enti autarchici territoriali, con espresso riferimento alla salvaguardia ambientale del territorio calabrese ed alla tutela della salute dei cittadini.
La norma definisce la gestione dei rifiuti urbani come la gestione, anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, realizzazione e gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento. L' Ambito Territoriale Ottimale (ATO), ovvero la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale, è definito come coincidente dell'intero territorio regionale. L'ente di Governo dell'ATO è la Comunità d'Ambito ovvero la struttura che riunisce i sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l'esercizio, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni amministrative, anche fondamentali, degli enti locali ricompresi nell'ATO. All'interno dell'ATO, tenuto conto delle diversità territoriali, per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti sono previste ripartizioni territoriali definite come Area di Raccolta Ottimale (ARO).
Il comune di Montalto Uffugo ha approvato con DCC 09 del 13/04/2016 lo schema di convenzione di adesione alla comunità d'ambito. Al momento, però, la comunità d'ambito non svolge le funzioni previste dalla legge non essendo ancora costituita.

**SEZIONE B**
**CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE**
***B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO***

Gli obiettivi generali del progetto sono:
a) incrementare nell'immediato i livelli di raccolta differenziata;
b) impiego delle migliori pratiche esistenti in altre città analoghe per territorio e condizioni sociali ed economiche;
c) utilizzo di criteri di efficienza e massima tutela ambientale;
d) formazione e coinvolgimento della popolazione con l'obiettivo di sviluppare una diffusa coscienza ambientale,
e)implementazione del decoro urbano attraverso un servizio spinto di spazzamento e pulizia del verde,
f) rafforzare l'indirizzo ed il controllo pubblico sul ciclo dei rifiuti e sulla loro tracciabilità, g) adottare scelte in grado di garantire il principio di precauzione e prevenzione,
h)perseguire un'ottica di sviluppo sostenibile complessivo.
Nel definire il nuovo modello di gestione dei servizi di igiene urbana e di raccolta dei rifiuti, si è tenuto conto delle specificità del territorio in esame unitamente all'ampio spettro di modelli organizzativi di riferimento largamente collaudati in contesti complessi e maturi dal punto di vista tecnico ed economico. Il presente progetto, infatti, prevede, una serie di innovazioni tendenti all'ottimizzazione e al miglioramento degli attuali livelli di servizio ed ad una più incisiva azione di recupero dei rifiuti urbani, mantenendo entro un certo range i livelli di costo.

***B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE***

Il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica; è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile e accessibile a tutti nella stessa misura, e non è possibile interromperlo.
L'affidamento del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, consentirà ai Comuni di ottenere risparmi di spesa per la gestione del servizio in questione. In tema di obbligatorietà del servizio, infine può essere richiamato l'art. 59, c.2 D.Lgs. 507/1993: Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio dei rifiuti urbani interni ai sensi degli articoli 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (peraltro abrogato ex DLgs. 152/2006), previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, i Comuni possono estendere il regime di

privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ad insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrale sopra menzionate. In materia di conferma del fatto che il ciclo dei rifiuti debba essere gestito in esclusiva (un ente pubblico affidante, un affidatario unico per territorio e periodo di tempo) e non in regime di concorrenza totale (venir meno del ruolo di affidante da parte dell'ente pubblico, libero dispiego della concorrenza tra più gestori contestualmente operanti sul territorio), a livello di singolo Comune, il ciclo dei rifiuti appare caratterizzato dai seguenti aspetti, elaborati per i singoli segmenti del servizio (raccolta; spazzamento stradale; smaltimento finale; altri segmenti).
Quanto alla raccolta dei rifiuti, appare in teoria possibile che più operatori nel mercato, in contestuale concorrenza tra loro, intrattengano rapporti diretti con gli utenti finali del servizio, i quali potrebbero anche cambiare il proprio fornitore a seconda della convenienza economica e del livello del servizio reso ma, nel concreto, la questione non risulta attuabile. Più operatori all'interno dello stesso Comune causerebbero inevitabilmente problemi di traffico pesante, di sovrapposizione, di necessità di identificazione del rifiuto di spettanza di ciascuno i quali non appaiono (facilmente) risolubili, come pure risulterebbe arduo raggiungere facilmente obiettivi predeterminati di raccolta differenziata in un sistema multi - gestore che richiederebbe un non facile coordinamento. Inoltre, dal punto di vista dello strumento stesso di relazione tra il singolo operatore e l'utente finale, la sentenza Corte Costituzionale 239/2009 ha ritenuto, diversamente dalla prassi sino a quel punto adottata, che la tariffa di igiene ambientale ex art.49 DLgs 22/1997 ed ex D.Lgs. 152/2006 nelle varianti possibili (c.d. "tia 1", "tia 2", "tia 3") fosse nella maggior parte delle applicazioni da considerarsi un tributo e non una tariffa commerciale ex artt. 3 e 4 DPR 633/1972.
Dopo una serie di prese di posizione ondivaghe da parte dei diversi soggetti chiamati ad esprimersi a vario titolo (Agenzie delle Entrate a mezzo di circolari, commissioni tributarie, Corte di Cassazione), con soluzioni adottate nella prassi e suggerite dalla dottrina le quali non potevano che tener conto della precarietà del quadro di riferimento, solo con la sentenza della Corte di Cassazione 15.02.2012, n.3294 si è ribadita in via pressoché definitiva la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale.
Quanto allo spazzamento stradale, si tratta in tutta evidenza di un segmento per il quale l'esclusiva (unico operatore per Comune per periodo di tempo determinato) non può che essere mantenuta; si tratta infatti di accedere al suolo pubblico per effettuarvi operazioni di pulizia, e solo l'ente proprietario del suolo può ordinatamente definire quale sia l'(unico) affidatario che si occupi del segmento specifico; la concorrenza nel mercato non appare nemmeno concepibile. Al riguardo, in termini di relativa complessità, si consideri anche l'art.25, c.4 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012, in base al quale per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai sensi dell'art.202 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152, e nel rispetto della normativa nazionale ed europea, le seguenti attività:
a) la gestione ed erogazione del servizio che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti;
b) la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla precedente lettera a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani ed assimilati prodotti all'interno dell'ARO.
Nel seguito della relazione si descrivono i contenuti specifici degli Obblighi di Servizio Pubblico (OSP) che saranno alla base del nuovo Contratto di Servizio integrato di raccolta e trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani e di Spazzamento da erogare nell'ambito del territorio.
Le modalità di erogazione ed organizzazione dei servizi di igiene urbana dovranno garantire:
1) il rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;
2) la parità di trattamento del servizio prestato tra le diverse aree urbane del territorio comunale, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito;
3) il rispetto dei criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti;
4) la continuità e la regolarità secondo le modalità previste nel Contratto del servizio;
5) l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo;
6) la tutela dei cittadini nonché la salvaguardia dell'ambiente.
Nel rispetto del principio di garanzia sopra esposto, al fine di contenere il costo del servizio in relazione alle frequenze di raccolta, sarà possibile prevedere in aree urbane caratterizzate sia da una elevata densità abitativa sia da una configurazione della rete viaria tale da rendere difficoltoso ed ostativo il continuo passaggio dei mezzi di raccolta, dei sistemi di raccolta integrati. Il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, deve quindi essere organizzato, in funzione delle caratteristiche urbane e di sviluppo residenziale dei contesti territoriali nei quali si compone l'intero territorio, ed in linea con le logiche sopra evidenziate.
L'attivazione, pertanto, di tali sistemi integrati dovrà essere valutata a seguito di una specifica analisi costi-benefici e che tenga anche conto degli aspetti quali-quantitativi delle emissioni di $CO_2$ che il passaggio continuo dei mezzi di raccolta potrebbe generare a carico di tali ambiti urbani. Resta inteso che, indipendentemente dal sistema applicato, dovrà comunque essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati per ultimo dalla Pianificazione di settore.
Il servizio di spazzamento meccanizzato e manuale dovrà essere svolto in maniera tale da garantire che il Comune riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo i criteri sopra esposti. Vengono di seguito riportati i contenuti degli obblighi specifici del servizio di che trattasi, che devono essere erogati nel rispetto dei principi sopra esposti.

**SEZIONE C**

**MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

La presente relazione in base alla quale effettuare la scelta delle modalità di affidamento deve contenere sia la motivazione relativa alla forma di gestione scelta, sia la verifica dell'osservanza dei requisiti europei previsti per tale modalità di affidamento, sia l'analisi di efficienza e di economicità e le sue prospettive.

In considerazione dell'urgenza con cui il Comune intende raggiungere più elevati livelli di RD e l'assenza di società c.d. "in house" all'interno del territorio, il Comune intende procedere all'affidamento dei servizi di igiene urbana mediante procedura ad evidenza pubblica, del servizio di gestione igiene urbana, raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani e assimilati. Nel territorio, infatti, non sono presenti società pubbliche a cui siano stati affidati i servizi di raccolta con modalità c.d. "In house". Il Comune non intende neppure costituire società miste nelle more dell'attuazione della Legge regionale 14/2014 e dell'individuazione dell'Ente di governo d'Ambito.

L'unica possibilità di affidamento dei servizi di igiene urbana risulta quindi la gara mediante procedura aperta ad evidenza pubblica. L'affidamento all'esterno, mediante procedura aperta, potrà garantire il perseguimento di interessi generali della collettività.

**SEZIONE D**

**MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA**

La scelta tra concorrenza "nel mercato" e affidamento in esclusiva può essere motivata da:

- necessità di trasferimenti a copertura degli OSU e/o sussidi incrociati (compensazioni tra surplus e deficit all'interno delle diverse componenti del servizio erogato);
- esternalità prodotte dal servizio.

La scelta tra affidamento concorrenziale (gara per l'erogazione del servizio o per la selezione del socio operativo) e affidamento diretto dipende da:

- condizioni specifiche di mercato, relativamente al grado di concorrenza e al numero dei potenziali competitori;
- caratteristiche dell'affidamento e della natura servizio da erogare:
  - pervasività del rapporto tra affidante e affidatario;
  - grado di incertezza e variabilità del contesto economico e ambientale;
  - disponibilità delle informazioni;
  - durata dell'affidamento;
  - grado di specificazione delle clausole contrattuali;
  - possibilità di monitoraggio e controllo.

L'insieme di questi elementi definisce la dimensione dei costi di transazione da porre a confronto con l'efficienza del servizio nelle diverse opzioni di affidamento.

Nel caso specifico, nelle more dell'attuazione della LR 14/2014 e del funzionamento della comunità d'ambito la soluzione che permette meglio di rispettare le condizioni di efficienza ed economicità è il ricorso al mercato con l'indizione di una gara aperta per la scelta dell'operatore economico attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Responsabile del Servizio Ambiente
Geom. Claudio Spizzirri